

N. 1039

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CUSIMANO, BATTAGLIA, DEMASI,
MULAS, PASQUALI e TURINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996

Modifica dell'articolo 1751-*bis* del codice civile in materia di
patto di non concorrenza per gli agenti e i rappresentanti di
commercio

ONOREVOLI SENATORI. - Il codice civile, all'articolo 1743 (Diritto di esclusiva), si limitava a prevedere un obbligo di non concorrenza dell'agente o rappresentante di commercio nel corso della durata del rapporto, stabilendo che l'agente non «può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro».

Tale articolo non è stato modificato dalla nuova normativa. La novità introdotta dal decreto legislativo risiede, invece nell'aggiunta di un nuovo articolo del codice civile (articolo 1751-*bis*), che disciplina la previsione dell'obbligo di non concorrenza dell'agente dopo la cessazione del contratto.

La nuova norma detta un regime più rigido di quello precedentemente in vigore: infatti, mentre in precedenza le parti potevano pattuire obblighi di non concorrenza nei limiti, abbastanza elastici fissati dall'articolo 2596 del codice civile (forma scritta, zona o attività determinata, durata massima di cinque anni), ora la legge fissa dei limiti particolari per il contratto di agenzia.

Ed infatti, il nuovo articolo 1751-*bis* prevede che l'obbligo di non concorrenza dopo la cessazione del contratto deve essere previsto per iscritto e circoscritto alla zona, alla clientela e al genere di prodotti (o servizi) oggetto del contratto di agenzia, e non deve essere previsto per un periodo superiore ai due anni dopo la cessazione del contratto.

L'esperienza negativa maturata dagli operatori del settore spinge a chiedere al legi-

slatore un intervento per evitare che il soggetto in regime di monomandato a seguito della sottoscrizione di un contratto contenente la clausola del patto di non concorrenza (per un periodo di due anni) rimanga vincolato ed inoperativo per tale lungo periodo indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.

La prassi seguita dalle ditte preponenti è applicare quasi sempre il massimo consentito dall'articolo in questione.

Ciò, pur rientrando nella dinamica, della contrattazione privatistica diventa di fatto un onere che l'agente accetta di subire stante la precaria situazione economica attuale e la conseguente gravissima crisi occupazionale.

La perversione determinata dall'applicazione rigida della norma risiede nella conseguenza, estremamente penalizzante, per quei soggetti che dopo appena un anno di lavoro, pur in mancanza di giusta causa, si vedono revocare il mandato senza poter continuare a svolgere la legittima attività.

Ciò comporta inattività, carico previdenziale per evitare buchi nell'anzianità contributiva e conseguentemente impossibilità di sostentamento alimentare del proprio nucleo familiare.

Alla luce dell'esperienza è un atto di giustizia rivedere la formulazione dell'articolo 1751-*bis* del codice civile rendendolo più umano e cioè, proporzionando il divieto di svolgimento di ulteriore attività lavorativa successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, al periodo effettivamente svolto.

DISEGNO DI LEGGE

Art 1.

1. All'articolo 1751-*bis* del codice civile sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

«Tale durata, comunque, deve essere rapportata al periodo di lavoro effettivamente svolto dall'agente o rappresentante di commercio e non può superare il limite di un mese per ogni anno di durata del rapporto lavorativo. Le frazioni di un anno non si computano al fine del superiore conteggio».

